



# **COMUNE DI TORRE PELLICE**

## **CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

### **REGOLAMENTO TARI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 13 in data 27/04/2023

#### **INDICE**

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Articolo 1  | Oggetto del regolamento                                                              |
| Articolo 2  | Definizione di rifiuto                                                               |
| Articolo 3  | Natura della tassa sui rifiuti                                                       |
| Articolo 4  | Presupposto                                                                          |
| Articolo 5  | Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti                                         |
| Articolo 6  | Soggetto attivo                                                                      |
| Articolo 7  | Soggetti passivi                                                                     |
| Articolo 8  | Decorrenza dell'obbligazione                                                         |
| Articolo 9  | Base Imponibile                                                                      |
| Articolo 10 | Rifiuti speciali – Esenzioni e riduzioni superificiarie                              |
| Articolo 11 | La Tariffa                                                                           |
| Articolo 12 | Classificazioni delle categorie delle Utenze non domestiche                          |
| Articolo 13 | Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche                    |
| Articolo 14 | La Disciplina per i rifiuti delle Istituzioni Scolastiche                            |
| Articolo 15 | Riduzioni ed altre agevolazioni                                                      |
| Articolo 16 | Criteri per il cumulo di riduzioni e agevolazioni                                    |
| Articolo 17 | Riduzioni per rifiuti urbani avviati al recupero, uscita dal servizio pubblico       |
| Articolo 18 | Riduzioni per rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo                     |
| Articolo 19 | Occupazione e detenzione temporanea giornaliera                                      |
| Articolo 20 | Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente. |
| Articolo 21 | Dichiarazioni                                                                        |
| Articolo 22 | Risposte alle dichiarazioni                                                          |
| Articolo 23 | Riscossione                                                                          |
| Articolo 24 | Rateizzazione del pagamento ordinario                                                |
| Articolo 25 | Modalità per l'ulteriore rateizzazione dei pagamenti                                 |
| Articolo 26 | Reclami e richieste scritte di informazioni                                          |
| Articolo 27 | Richieste di rettifica degli importi addebitati e rimborsi                           |
| Articolo 28 | Il Funzionario Responsabile                                                          |
| Articolo 29 | Interessi sulle somme a debito ed a credito                                          |
| Articolo 30 | Accertamento                                                                         |
| Articolo 31 | Contenzioso ed istituti deflattivi                                                   |
| Articolo 32 | Sanzioni                                                                             |
| Articolo 33 | Riscossione coattiva                                                                 |
| Articolo 34 | Rateizzazione dei pagamenti a seguito di notifica di atti impositivi                 |
| Articolo 35 | Disposizioni finali                                                                  |
| Articolo 36 | Rinvio dinamico                                                                      |
| Articolo 37 | Entrata in vigore                                                                    |

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono conformi al D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A., in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Torre Pellice, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Il presente regolamento è adeguato alle disposizioni del Consorzio ACEA Pinerolese, quale Ente territorialmente competente del Sub Ambito 12 – Pinerolese che, con provvedimento dell'Assemblea Consortile n. 2 del 29 aprile 2022, ha determinato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che i gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani, tra i quali il Comune, come gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, devono rispettare per tutta la durata del Piano Economico Finanziario.
5. Relativamente agli obblighi di cui al comma 4, è stato individuato il posizionamento nello schema I "livello qualitativo minimo" di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022. Resta inteso che il Consorzio, acquisite le informazioni richiamate negli obblighi di servizio di cui ai provvedimenti A.R.E.R.A., andrà a creare il percorso prescrittivo che partendo dallo schema regolatorio approvato prevederà standard di qualità migliorativi tendenti a raggiungere gli schemi successivi.
6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali compatibili e le disposizioni di legge vigenti in materia.

## **Articolo 2**

### **Definizioni**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006 n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs. 116/2020 e s.m.i.
2. Si rimanda a quanto dettagliatamente previsto nel regolamento comunale per la gestione e classificazione dei rifiuti urbani (approvato con delibera C.C. n. 42 del 30/11/2021)
3. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - a) «**rifiuto**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - b) «**produttore di rifiuti**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di

- pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «**detentore**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
  - d) «**prevenzione**»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
    - la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
    - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
    - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
  - e) «**conferimento**»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
  - f) «**gestione dei rifiuti**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
  - g) «**gestore**»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
  - h) «**raccolta**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
  - i) «**raccolta differenziata**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
  - j) «**riciclaggio**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
  - k) «**spazzamento delle strade**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
  - l) «**autocompostaggio**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
  - m) «**compostaggio di comunità**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
  - n) «**rifiuto organico**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
  - o) «**rifiuti alimentari**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
  - p) «**utenza domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione e le relative pertinenze;

- q) «**utenza non domestica**»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «**parte fissa della tassa**»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «**parte variabile della tassa**»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «**Centro di Raccolta**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «**Centro del Riuso**»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «**riutilizzo**», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «**preparazione per il riutilizzo**», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «**recupero**», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (l'allegato C della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 riporta un elenco di operazioni di recupero).

### **Articolo 3** **Natura della tassa sui rifiuti**

1. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147.

### **Articolo 4** **Presupposto**

1. Il presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, anche se di fatto non utilizzati.
2. Si intendono per:
  - a) **locali**, comunque denominati, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
  - b) **aree scoperte**, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;

- c) **utenze domestiche**: le superfici dei locali adibiti a civile abitazione e le relative pertinenze;
- d) **utenze non domestiche**, tutte le superfici, dei restanti locali tra cui le aree scoperte operative, le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Non sono soggette alla Tari:
- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative (quali i balconi e le terrazze, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi);
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini).
4. Si considerano pertanto soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati ma utilizzabili, ed in particolare:
- Per i locali ad **uso domestico**, la presenza di mobilio oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, finché queste condizioni permangono. In assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume comunque avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. A mero titolo esemplificativo, non esaustivo, sono da considerare soggetti al tributo: tutti i vani situati all'interno dell'abitazione, siano essi principali (camere, sale, cucina, ecc...), o accessori (bagni, ingressi, corridoi, scale, ripostigli, ecc...), nonché le pertinenze, anche se separate od interrate rispetto al corpo principale (tettoie, rustici, cantine, garage, depositi, ecc...).
  - Per i locali ad **uso non domestico**, la presenza di impianti, macchinari ed attrezzature oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, finché queste condizioni permangono e comunque, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta ogniqualvolta sia ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. La presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono altresì soggette al tributo le aree scoperte operative riferibili alle utenze non domestiche.
5. Sono, comunque, considerati tassabili, sia per le utenze domestiche, sia per le utenze non domestiche, i locali sfitti o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito/ magazzini in genere o garage (posto macchina).
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa sui rifiuti.

## **Articolo 5**

### **Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono, in particolare, soggette alla tassazione TARI i locali che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito servizio;
  - b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
  - c) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
  - d) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
  - e) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, legnaie, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - f) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
  - g) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
  - h) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
  - i) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*);
  - j) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno un lato verso l'esterno;
  - k) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.
2. La tassa rifiuti non si applica a:
  - a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas) purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
  - b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, vuote e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

- c) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori e che in ogni caso, non siano occupati;
  - d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
  - e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.
3. Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione e, contestualmente alla presentazione della dichiarazione anzidetta, devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione quale, ad esempio, "documentazione fotografica", "dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità" emessa dagli organi competenti, "la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti". La dichiarazione e la documentazione di cui sopra devono essere presentate a pena di decadenza dall'agevolazione, entro i termini previsti del presente regolamento.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare, per infedele dichiarazione, con gli interessi di mora e alle sanzioni.

## **Articolo 6**

### **Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

## **Articolo 7**

### **Soggetti passivi**

1. La TARI è dovuta da chiunque (persona fisica o giuridica) possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, indipendentemente dall'uso cui risultino adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In presenza di pluralità di possessori o di detentori, l'obbligazione tributaria rimane unica e tutti sono tenuti in solido al suo adempimento.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
- *per le utenze domestiche*, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 21 del presente Regolamento, o i componenti del nucleo familiare;
  - *per le utenze non domestiche*, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o

detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del Condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono, a qualsiasi titolo, i locali e le aree scoperte.

## **Articolo 8**

### **Decorrenza dell'obbligazione**

1. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
2. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 21, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

## **Articolo 9**

### **Base imponibile**

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte operative, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato, per eccesso o per difetto, a seconda che la superficie sia pari o superiore, ovvero inferiore, a mezzo metro quadrato.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile, arrotondata al metro quadrato, per eccesso o per difetto, a seconda che la superficie sia pari o superiore, ovvero inferiore, a mezzo metro quadrato.
3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011 n. 214 e s.m.i., e delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari, di cui al precedente comma 2, è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n.138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione dell'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesterà l'avvenuta completa

attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. A tal fine, il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000 n. 212.

4. La superficie calpestabile è quella misurata al filo interno dei muri, al netto dei muri divisorii interni, dei pilastri e di quelli perimetrali.

Sono esclusi dalla predetta superficie:

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
  - le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
  - le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
  - i locali tecnici.
5. Le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale.
  6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione
  7. **Ai fini dell'attività di accertamento**, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*).
  8. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:
    - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
    - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili;
    - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
    - d) tutte le superfici produttive di rifiuti speciali di cui al successivo articolo 10;
  9. In caso le superfici non siano state dichiarate o siano discordanti dai dati catastali (planimetrie degli immobili) o da altri dati rilevabili dalla documentazione esistente presso gli Uffici Comunali, il Comune deve invitare il soggetto passivo o i coobbligati a presentare la dichiarazione iniziale o la dichiarazione di variazione della superficie dichiarata. Se il soggetto passivo o il/i coobbligato/i non rispondono all'invito, il Comune provvederà ad accertare con proprio provvedimento la superficie non dichiarata o non rettificata.
  10. Ai fini dell'applicazione della tassa, se non sono intervenute variazioni, si considerano le superfici, gli elementi ed i dati dichiarati o accertati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; il Comune può, tuttavia, per la corretta tassazione, richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti e procedere altresì ad effettuare dei controlli sulla metratura denunciata.

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabile alla TARI delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. A titolo esemplificativo, sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la percentuale di abbattimento di seguito indicate:

| <b>Attività</b>                                        | <b>% di abbattimento</b> |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Officine, elettrauto, carrozzerie                      | <b>25%</b>               |
| Lavanderie a secco, tintorie non industriali           | <b>15%</b>               |
| Laboratori fotografici, eliografie                     | <b>15%</b>               |
| Dentisti, odontotecnici, veterinari, ambulatori medici | <b>10%</b>               |
| Laboratori di analisi                                  | <b>10%</b>               |
| Tipografie, stamperie, incisioni, serigrafie, vetrerie | <b>20%</b>               |
| Gommisti                                               | <b>30%</b>               |
| Macellerie                                             | <b>30%</b>               |

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono, in via continuativa e prevalente come specificato al comma 1, rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione di cui al comma 1 si estende anche alle superfici o porzioni di superfici<sup>1</sup> dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupate da materie prime e merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali o la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali.
5. Restano, pertanto, escluse dalla detassazione le restanti superfici dei magazzini o aree destinate, anche solo parzialmente, allo stoccaggio di prodotti finiti o merci non impiegati nell'attività di lavorazione e destinate alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo e comunque, le superfici o parti di superfici dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuti urbani.
6. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 3. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea

<sup>1</sup> Si precisa che l'art.1, comma 649 della legge 147/2013 fa riferimento ai "magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive". Il concetto di porzione o di "parte di aree" è invece di derivazione giurisprudenziale, in quanto la Cassazione si è espressa sul punto nel senso che al massimo una parte dei magazzini può essere produttiva di rifiuti speciali e non tutta.

documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

7. Nel caso dei magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi siano funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgano solo materie prime e merci relativi al processo produttivo.
8. In caso di mancata indicazione in dichiarazione di superfici o parti di esse in cui si producono rifiuti speciali, l'esenzione o riduzione delle superfici non potrà avvenire finché non verrà ripresentata la nuova dichiarazione integrativa.
9. Il contribuente è tenuto, inoltre, a presentare la documentazione comprovante l'avvenuta produzione di rifiuti speciali, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, entro il termine del **31 gennaio di ogni anno**. Entro il suddetto termine, devono essere comunicati, in modo dettagliato, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, copie dei formulari speciali distinti per codice EER, documentazione che comprova lo smaltimento e ogni altra certificazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
10. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel comma precedente non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.
11. Resta impregiudicata l'applicazione della tassa, sia per la quota fissa, sia per la quota variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani non collegate alle attività produttive di rifiuti speciali.
12. Nel caso delle attività di produzione industriale e artigianale, sono soggetti alla tassa rifiuti i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini collegati. (Uffici, mense, ecc..).
13. Nel caso delle attività rurali, sono escluse dalla tassazione le superfici adibite all'attività agricola e connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile, i locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito, esposizione dei prodotti provenienti dalle attività agricole ove si producono rifiuti urbani. Per le suddette utenze deve ritenersi ferma la possibilità di conferire al servizio pubblico volontariamente per le tipologie di rifiuti simili a quelli indicati nell'allegato L-quinquies alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
14. Per la tassazione delle superfici di cui ai commi 5, 12 e 13, si tiene conto delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, a quelle indicate nell'allegato L-quinquies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
15. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 3/04/2006 e s.m.i.

## **Articolo 11**

### **La tariffa**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera.
2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, e devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine il Comune si avvarrà anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
3. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alle precedenti tassazioni applicate dal Comune, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e della Tari.
4. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano Finanziario del servizio gestione ai rifiuti urbani, come integrato, in conformità al metodo tariffario (MTR - 2) di cui alla delibera 363/2021 e degli ulteriori provvedimenti di ARERA. Ai fini della determinazione delle tariffe, oltre l'ammontare del citato PEF integrato, occorre considerare anche le cosiddette componenti a valle del PEF, come definite dalla medesima deliberazione n. 443/2019 di ARERA e dalla delibera n. 363/2021 e s.m.i.
5. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente a valle del PEF e da detrarre al medesimo, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi (costi) versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.
6. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ivi indicati, del 50 per cento e può altresì, non considerare i coefficienti di cui alla tabella 1a e 1b del medesimo allegato.
7. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021, Legge di conversione n. 15/2022. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione.
8. La deliberazione di approvazione delle tariffe di cui al comma precedente, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. L'atto deliberativo deve essere trasmesso telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale.

9. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.
10. La tariffa è composta da una **quota "fissa"** determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una **quota "variabile"** rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
11. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività riportate nell'articolo n. 12 del presente regolamento, con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
12. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.
13. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'articolo 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'articolo 193 del DL 20/08/2000 n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

## **Articolo 12**

### **Classificazioni delle categorie delle Utenze non domestiche**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti.
2. L'inserimento di un'utenza non domestica, ivi comprese le aree scoperte operative della stessa, in una delle categorie di attività, riportate nel presente articolo, viene di regola effettuato sulla base della classificazione adottata dall'ISTAT, con attribuzione del codice ATECO relativo all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, risultante dall'iscrizione alla Camera Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. E' fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta desunta da documentazione ed informazioni disponibili, debitamente comprovate dal soggetto passivo. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. Per garantire la corretta applicazione del tributo, le superfici utilizzate da un singolo operatore economico appartenenti a differenti unità immobiliari catastalmente distinte ed adibite dallo stesso in modo durevole ad attività riferibili a più categorie TARI, potranno essere eccezionalmente assoggettate al tributo sulla base della tariffa corrispondente. La circostanza deve essere opportunamente motivata dal richiedente.
3. La tariffa applicata è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio ed è quella relativa all'attività prevalente, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
4. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
6. Esclusivamente per le attività industriali, le superfici produttive di rifiuti urbani (mense, uffici, ecc..) anche se con diversa destinazione d'uso vengono complessivamente inserite nella categoria 14, secondo le disposizioni del D.P.R. 158/1999.
7. In mancanza di dati utili per l'inserimento nella categoria di riferimento, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, in base alla documentazione ed informazioni disponibili, sia comprovata dal soggetto passivo, sia desunta da certificazione depositata presso gli Uffici Comunali.
8. La classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree non domestiche viene effettuata tenendo conto della omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti come di seguito elencato dettagliatamente:

#### **Per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti**

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
  2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
  3. Stabilimenti balneari.
  4. Esposizioni, autosaloni.
  5. Alberghi con ristorante.
  6. Alberghi senza ristorante.
  7. Case di cura e riposo.
  8. Uffici, agenzie.
  9. Banche ed istituti di credito e studi professionali.
  10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli.
  11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
  12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere).
  13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
  14. Attività industriali con capannoni di produzione.
  15. Attività artigianali di produzione beni specifici.
  16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie.
  17. Bar, caffè, pasticceria,
  18. Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
  19. Plurilicenze alimentari e/o miste
  20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
  21. Discoteche, night club
9. Ai sensi del D.L. 124/2019, art. 58 quinquies, legge di conversione 157/2019, a decorrere dall'anno 2020, è disposta la riallocazione della tipologia "studi professionali" dalla categoria 8 (ridenominata "uffici, agenzie, studi professionali") alla categoria 9 (ridenominata "banche, istituti di credito e studi professionali") della classificazione di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158. Per la corretta individuazione della categoria, se necessario, il Comune invita gli utenti interessati a presentare apposita dichiarazione, indicando il codice ATECO, la partita IVA e il tipo di attività svolta con allegata la documentazione che attesti l'iscrizione all'ALBO Professionale.

### **Articolo 13**

#### **Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono

comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, anche in periodi discontinui, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero ovvero studio fuori regione e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero, iscritti AIRE, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente (adeguatamente documentato) o, in mancanza, quello di un'unità ogni 28 mq di superficie imponibile (con arrotondamento matematico sul terzo decimale e nel limite massimo di 4 occupanti).

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locatee comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti dev'essere dichiarato dal contribuente. In assenza di dichiarazione la tassa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, considerando un numero presuntivo di occupanti pari a due unità.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.  
Nel caso in cui un unico nucleo familiare utilizzi unità immobiliari adiacenti e catastalmente distinte, la tariffa applicata ad entrambe le unità è quella calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Gli immobili posseduti esclusivamente da utenti regolarmente iscritti a ruolo rifiuti, che non si trovino nelle condizioni di essere esclusi dal pagamento della Tassa poiché, sebbene inutilizzati e privi di utenze, non sono vuoti, oppure vuoti o inutilizzati ma con utenze attive, sono assoggettati al pagamento del tributo limitatamente alla parte fissa della Tariffa.
9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute
10. Si estende l'obbligo per i non residenti nel Comune della dichiarazione a tutti i casi di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare o comunque, variazione del numero degli occupanti, intervenute nel corso dell'anno solare.

#### **Articolo 14**

##### **La disciplina per i rifiuti delle Istituzioni Scolastiche**

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica), di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31/12/2007 n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/2/2008, n. 31. Il costo relativo alla

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo sui rifiuti.

## **Articolo 15** **Riduzioni ed altre agevolazioni**

### **a) RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: **riduzione del 10 %;**
  - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: **riduzione del 10 %**
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una: **riduzione del 15% limitatamente alla parte variabile.** Il beneficio è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento nonché della dichiarazione con la quale si autorizzano i componenti dell'Ufficio di Polizia Municipale ad accedere in qualsiasi momento nella proprietà privata dell'utente per la verifica del regolare utilizzo dell'apposito contenitore. La prescrizione prevista dal presente comma si considera assolta dagli utenti che già godevano della medesima agevolazione in regime TARSU e TARES. L'Ufficio Tributi seleziona mediante estrazione a sorte i nominativi di coloro i quali annualmente sono oggetto di verifica. L'Ufficio Polizia Municipale è formalmente incaricata della verifica in loco e riferisce l'esito dell'accertamento all'Ufficio Tributi. In caso di esito negativo l'Ufficio Tributi provvede alla immediata revoca della riduzione ed al recupero dell'intera tassa non versata per effetto dell'agevolazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Per i soggetti residenti all'estero si fa riferimento a quanto disposto dalla Legge 178 del 30/12/2020, art. 1 comma 8 e successive modifiche ed integrazioni.\*
6. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

### **b) RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del **10%** ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore **a nove mesi** nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 15 lettera a).

\*A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della meta' e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' dovuta in misura ridotta di due terzi.

### c) RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Pur comprese nell'area di espletamento del Servizio, ma svantaggiate dalla conformazione montana del territorio e dalla maggior distanza che le separa dall'ecopunto, le abitazioni comprese nelle seguenti vie: Inverso Rolandi, Bodrù, Giordanotti, Bescheis Borello, Costa Lorenzo, Inverso Colletto, Inverso Ca' Bianca, Boschetto, Rossenghi, Casassa, Ponte alto, Cianramà, Vigna, Loc.Sea, Loc. Nora, Tagliaretto, Copin, Rounc Fortuna, Coppieri, Servera, Servera Ruà, Via degli Armand, Chabriols, beneficiano di una riduzione del costo della Tari calcolata sulla base dei seguenti elementi:

Punteggio massimo attribuito ad ogni elemento di valutazione considerato:

|             |                                                |          |
|-------------|------------------------------------------------|----------|
| Distanza    | (Ecopunto - utenza)                            | 45 punti |
| Tipo strada | (asfalto/sterrato)                             | 25 punti |
| Dislivello  | (Ecopunto - utenza)                            | 20 punti |
| Servizi     | (Acquedotto-Illuminazione pubblica- fognatura) | 9 punti  |
| Totale      |                                                | 99 punti |

I punteggi sono così distribuiti all'interno dei diversi elementi di valutazione:

**Distanza:** L'itinerario più breve (espresso in metri) compreso tra l'abitazione e l'ecopunto.

|         | 751 -<br>1499 | 1500 -<br>1999 | 2000 -<br>2499 | 2500 -<br>2999 | 3000 -<br>3499 | 3500 -<br>3999 | 4000 -<br>4499 | Oltre 4500 |
|---------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Punti:0 | 10            | 20             | 24             | 28             | 32             | 36             | 40             | 45         |

**Tipo strada:** Itinerario dall'abitazione all'ecopunto.

100% corrisponde ad un itinerario completamente asfaltato.

| 100%    | 75% | 50% | 25% |
|---------|-----|-----|-----|
| Punti:0 | 15  | 20  | 25  |

**Dislivello:** tra l'abitazione e l'ecopunto.

| 0 - 50 mt | 51 - 100 mt | 101 - 200 mt | > 200 mt |
|-----------|-------------|--------------|----------|
| Punti: 5  | 10          | 15           | 20       |

**Servizi mancanti:** Itinerario dall'abitazione all'ecopunto.

| Illuminazione pubblica | fognatura | acquedotto |
|------------------------|-----------|------------|
| Punti: 3               | 3         | 3          |

La presente riduzione della Tari è prevista esclusivamente per le utenze poste ad una distanza **superiore a 750 metri** dall'ecopunto di riferimento e si applica sia sulla componente fissa sia su quella variabile della tariffa secondo la seguente tabella:

| <b>% riduzione</b> | <b>Punti</b> |
|--------------------|--------------|
| <b>15</b>          | 20-40        |
| <b>30</b>          | 41-60        |
| <b>40</b>          | 61-70        |
| <b>50</b>          | 71-99        |

#### **d) AGEVOLAZIONI**

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a. Riduzione, applicata sia sulla parte fissa sia su quella variabile, del 30% per abitazioni condotte da soggetti dichiarati invalidi di grado superiore al 90% titolari di reddito ISEE rientrante nei limiti individuati per il riconoscimento del bonus rifiuti di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n.24;
  - b. Abrogato
  - c. Limitatamente alle utenze non domestiche, la Giunta Comunale può concedere agevolazioni non superiori al 60% del tributo dovuto, alle l'attività localizzate in aree temporaneamente interessate da lavori pubblici o nelle immediate vicinanze a tali interventi, che riducano od ostacolino il normale svolgimento delle attività medesime.
  - d. Nei confronti dei nuclei familiari composti da oltre 5 componenti, titolari di reddito ISEE rientrante, nei limiti individuati per il riconoscimento del bonus rifiuti di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n.24 è riconosciuta una riduzione applicata sia sulla parte fissa sia su quella variabile pari alla percentuale di incremento delle relative tariffe tra la fascia 4 componenti e quella di appartenenza dell'avente diritto. L'agevolazione non è cumulabile con quella prevista per situazioni di grave difficoltà economica.
2. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 15 lettera a).

### **Articolo 16**

#### **Criteri per il cumulo di riduzioni e agevolazioni**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. La riduzione tariffaria complessiva non deve superare il limite massimo del 50%, corrispondente alla tassa dovuta dalle abitazioni poste al di fuori dell'area di espletamento del Servizio, nel qual caso la riduzione è fissata nel limite massimo del 50%.
3. L'agevolazione per nuclei familiari composti da oltre 5 componenti non è cumulabile con quella prevista per situazioni di grave difficoltà economica.

### **Articolo 17**

#### **Riduzioni per rifiuti urbani avviati al recupero, uscita dal servizio pubblico**

1. Le utenze non domestiche che intendano conferire i propri rifiuti urbani avviandoli totalmente

al recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., devono comunicarlo al Comune entro il 30/06 di ciascun anno con effetto a decorrere dall'anno successivo, indicando la durata del periodo, non inferiore a due (2) anni.

L'esercizio della facoltà di utilizzare servizi del gestore privato del mercato e dell'invio della documentazione correlata deve avvenire tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati.

La comunicazione che è considerata anche quale denuncia di variazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e/o titolare dell'impresa/attività e deve contenere:

- a. l'ubicazione dei locali ed aree di riferimento e le loro superfici con l'indicazione degli specifici utilizzi;
- b. il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
- c. i quantitativi presunti dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, per i quali si intende esercitare tale opzione;
- d. l'impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso;
- e. il/i soggetto/i incaricati che effettueranno l'attività di recupero.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. N.445/2000), comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Nel corso dei suddetti due anni è possibile cambiare operatore privato, in relazione all'andamento del mercato. Dette utenze sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria - quota variabile.

2. L'opzione di uscita dal servizio pubblico è vincolante per almeno un periodo di due (2) anni senza possibilità di rientro. Alla scadenza del biennio, l'utenza si considera rientrata nel servizio pubblico, salvo che non abbia reiterato l'opzione di servirsi del servizio privato ai sensi e con le modalità e tempistiche previste dal comma 1 del presente articolo. Ai soli fini di semplificare gli adempimenti dei contribuenti l'opzione per il servizio pubblico si ritiene esercitata non solo in caso di comunicazione in tal senso, ma anche in mancanza di tale comunicazione entro i termini previsti dal comma 1 del presente articolo. Per le opzioni già esercitate ai sensi della normativa statale e regolamentare prima dell'entrata in vigore dell'art. 14 della Legge n. 118/2022, l'efficacia dell'opzione è comunque di cinque anni ed è consentita la possibilità di rientro al servizio pubblico entro il predetto periodo, da esercitarsi attraverso comunicazione PEC sottoscritta digitalmente dal titolare dell'utenza e da inviare sia al Comune che al gestore del servizio. La richiesta di rientro avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo a condizione che il gestore, entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione della richiesta di rientro, non evidenzii l'impossibilità tecnica a fornire il servizio, indicando la data successiva entro la quale il servizio sia possibile. In tal caso il rientro al servizio pubblico avverrà dalla predetta data.
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'utenza non domestica che abbia comunicato la scelta del conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, comunica e presenta al Comune:
  - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, ragione sociale, partita I.V.A. o codice fiscale per i soggetti privi di partita I.V.A., codice utente;
  - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'utente;

- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
  - d) idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al recupero nell'anno solare precedente;
  - e) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
  - f) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dall'attestazione rilasciata dal soggetto/i che effettua /no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che deve essere allegata alla documentazione presentata;
  - g) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita I.V.A. o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
4. Fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente dovranno essere uguali o superiori al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita, desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti e dimostrati allegando l'attestazione rilasciata dal/dai soggetto/i che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. La minore quantità di rifiuti avviata allo smaltimento per il recupero in regime di libero mercato dovrà essere giustificata da relativa documentazione comprovante la minor produzione. In sede di verifica il Comune potrà richiedere ogni altra documentazione utile ad identificare il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti.
5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco pubblico o della richiesta dell'eventuale rientro.
6. La comunicazione ed i relativi allegati, anche nella forma dell'autocertificazione, trasmessi all'ufficio competente del Comune via PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, saranno oggetto di controllo nel rispetto della normativa vigente.
7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione della comunicazione di cui al comma 1. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 1 entro i termini prestabiliti dalla normativa e riportati nel presente regolamento, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
8. Il Comune tramite il gestore ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazione mendaci, l'utenza non domestica sarà sanzionata, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

10. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 3, il gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti, cioè il Comune, comunica l'esito della verifica all'utente. Il mancato rispetto del suddetto termine, ovvero il mancato riscontro, non può essere considerato come accoglimento tacito della richiesta in difetto dei presupposti di legge e regolamentari, essendo l'obbligo di esito della verifica nel termine di sessanta (60) giorni mero adempimento ai soli fini della regolazione della qualità.
11. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo singole frazioni dei rifiuti urbani prodotti in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della Legge 147/2013.

### Articolo 18 Riduzioni per rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

- È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di **avviare a riciclo** i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
- La riduzione della quota variabile prevista dal comma 649 dell'art.1 della L. 147/2013 è riferita a qualunque processo di riciclo, al quale i rifiuti sono avviati.
- La riduzione di cui al comma precedente è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo secondo le percentuali di riconoscimento indicate nella tabella 1 e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici imponibili i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività.

$$\text{Calcolo della \% di riciclo} = \frac{(\text{Kg rifiuti riciclati secondo \% Tab 1})}{\text{Kd assegnato} * \text{Superficie totale tassabile}} * 100$$

Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.

| TAB. 1: % RICONOSCIMENTO RIFIUTI AVVIATI A RICICLO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE TARI |                  |                  |                  |                  |                      |                |                  |                            |        |             |                                      |            |               |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|------------------|----------------------------|--------|-------------|--------------------------------------|------------|---------------|--------|
| Allegato L-quater (elenco rifiuti "ex-assimilabili")                                              |                  |                  |                  |                  |                      |                |                  |                            |        |             |                                      |            |               |        |
| Rifiuti organici                                                                                  | Carta e cartone  | Plastica         | Legno            | Metallo          | Imballaggi compositi | Multimateriale | Vetro            | Tessile                    | Toner  | Ingombranti | Vernici, inchiostri, adesivi, resine | Detergenti | Altri rifiuti | RUI    |
| 200108<br>200201<br>200302                                                                        | 150101<br>200101 | 150102<br>200139 | 150103<br>200138 | 150104<br>200140 | 150105               | 150106         | 150107<br>200102 | 150109<br>200110<br>200111 | 080318 | 200307      | 200128                               | 200130     | 200203        | 200301 |
| 100%                                                                                              | 25%              | 70%              | 70%              | 50%              | 100%                 | 50%            | 70%              | 70%                        | 100%   | 100%        | 100%                                 | 100%       | 100%          | 100%   |

| Riduzioni Tari (Tv)                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10%, nel caso di riciclo fino al 10% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti                   |
| 20%, nel caso di riciclo di oltre il 10% e fino al 20% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti |

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>30%</b> , nel caso di riciclo di oltre il 20% e fino al 30% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti  |
| <b>40%</b> , nel caso di riciclo di oltre il 30% e fino al 40% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti  |
| <b>50%</b> , nel caso di riciclo di oltre il 40% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti  |
| <b>60%</b> , nel caso di riciclo di oltre il 50% e fino al 60% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti  |
| <b>70%</b> , nel caso di riciclo di oltre il 60% e fino al 70% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti  |
| <b>80%</b> , nel caso di riciclo di oltre il 70% e fino all'80% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti |
| <b>90%</b> , nel caso di riciclo di oltre l'80% e fino al 90% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti   |
| <b>100%</b> , nel caso di riciclo di oltre il 90%                                                              |

4. La richiesta di riduzione con la relativa documentazione deve essere presentata dal contribuente, annualmente entro il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello in cui tale riciclo è stato effettuato, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, ragione sociale, partita I.V.A. o codice fiscale per soggetti privi di partita I.V.A., codice utente;
  - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
  - c) i dati identificativi dell'utenza (codice utenza, indirizzo e i dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta);
  - d) i dati quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
  - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla attestazione rilasciata dal soggetto/i che effettua/effettuano l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
  - f) i dati identificativi dell'impianto di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita I.V.A. o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
- In sede di verifica il Comune potrà richiedere ogni altra documentazione utile ad identificare il corretto avvio al riciclo dei rifiuti prodotti.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo stabilito nel precedente comma 5 comporta la perdita del diritto alla riduzione.
6. Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 8, il gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti, cioè il Comune, comunica l'esito della verifica all'utente. Il mancato rispetto del suddetto termine, ovvero il mancato riscontro, non può essere considerato come accoglimento tacito

della richiesta, essendo l'obbligo di esito della verifica nel termine di sessanta (60) giorni mero adempimento ai soli fini della regolazione della qualità.

7. La riduzione è conteggiata a consuntivo, a compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza, a patto che il contribuente sia in regola con il pagamento della tassa.
8. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano stati destinati in modo effettivo o oggettivo al riciclo.

## **Articolo 19**

### **Occupazione e detenzione temporanea giornaliera**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'articolo 1, comma 837, della legge n. 160/2019.
2. È temporanea l'occupazione o la detenzione che si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 % con un minimo di €. 12,00. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuto comunque il tributo annuale.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo viene assolto con il pagamento del canone patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816, della Legge 27/12/2019 n. 160. Il pagamento del tributo dovuto è da effettuare contestualmente al pagamento del suddetto canone patrimoniale.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni relative alla TARI annuale.
8. L'Ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

## **Articolo 20**

### **Tributo per l'Esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali ed aree soggette a tassazione ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla città metropolitana
3. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del Tefa è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti stabilito dal comune ai sensi della legge vigente in materia, salva diversa deliberazione da parte della città metropolitana. Tale deliberazione è comunicata, solo per il 2020, all'Agenzia delle Entrate e, per gli anni

successivi, ai Comuni interessati. Le predette comunicazioni sono effettuate entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.

4. Il TEFA è riscosso dal Comune contestualmente alla tassa sui rifiuti (Tari) con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni.
5. Al comune spetta una commissione, posta a carico della città metropolitana impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi. Non sono prese in considerazione percentuali diverse da tale commissione eventualmente deliberate in precedenza, anche d'intesa con il presente Ente.
6. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato, contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997 n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005 n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente città metropolitana, è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia del 01/07/2020.
7. Per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate. La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi utilizzando i codici tributo stabiliti, alla città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale riportato nel modello F24.
8. Il TEFA è riversato alla città metropolitana al netto della commissione spettante al Comune di cui al comma 5.
9. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento alla normativa vigente emanata ed emananda.

## **Articolo 21 Dichiarazioni**

### **Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione dei locali o aree operative.**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo ed in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Le dichiarazioni previste dal presente articolo costituiscono richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio per il rispetto delle prescrizioni regolatorie per la qualità del servizio. Le dichiarazioni iniziali, di variazione e di cessazione dell'utenza, devono essere presentate dal contribuente al Comune (gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti) entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione, della variazione o della cessazione (ai soli fini della corretta emissione degli avvisi di pagamento bonari "Art. 6.1 All. A delibera Arera n. 15/2022/R/Rif"), a mezzo posta (raccomandata a.r.), o via e-mail o mediante sportello fisico o online accessibile dalla home page del sito internet del Comune o raggiungibile tramite applicazioni dedicate, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso lo sportello dell'Ufficio tributi, ovvero compilabile online. Resta inteso che il Comune non potrà sanzionare l'omessa/tardiva dichiarazione laddove la domanda di iscrizione venga

presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo all'inizio del possesso o della detenzione dell'immobile (Legge 147/2013 Art. 1 c. 684, 685).

2. Per le utenze domestiche, nel caso di occupazione di più soggetti obbligati in solido in un'unica unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori dei locali.
3. Per le utenze non domestiche, la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali, dal gestore dei servizi comuni.
4. La dichiarazione iniziale, di variazione e di cessazione del servizio deve contenere, oltre al recapito postale, di posta elettronica (o fax) al quale inviare la stessa, i seguenti elementi:

#### **Utenze domestiche:**

- generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza anagrafica;
- generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, il codice fiscale, la residenza anagrafica, con indicazione della qualifica;
- dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico, di numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e il documento di riscossione;
- il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc...). Nel caso di locazione dell'immobile si deve produrre copia del contratto di locazione ovvero comunicare i dati identificativi del proprietario locatore (cognome nome, codice fiscale, residenza, eventuale recapito telefonico), se conosciuto, il nominativo del precedente occupante;
- numero degli occupanti i locali ivi compresi i dimoranti non residenti;
- generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- data di inizio, variazione o cessazione del possesso o della detenzione dei locali, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- la sussistenza o il venire meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- in caso di dichiarazione di variazione, l'oggetto della variazione (superficie dell'immobile, numero degli occupanti, ecc..) e la data di inizio delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- in caso di cessazione dei locali, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione (nuova residenza o domicilio utile al recapito del documento di riscossione finale);
- la data di presentazione della dichiarazione di inizio, di variazione e di cessazione di occupazione dei locali e la sottoscrizione.

### **Utenze non domestiche:**

- denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza o ragione sociale, sede legale, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza, l'attività svolta nei locali e il codice ATECO dell'attività principale e secondarie;
  - l'indirizzo di posta elettronica dell'utente presente nell'elenco INIPEC e l'eventuale recapito postale;
  - dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile, destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - le parti di superfici produttive di rifiuti speciali e di quelle produttive di rifiuti urbani;
  - le superfici escluse dall'applicazione della tassa rifiuti (esempio: locali tecnici);
  - l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e il documento di riscossione, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
  - il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ecc...). Nel caso di locazione dell'immobile si deve produrre copia del contratto di locazione ovvero comunicare i dati identificativi del proprietario locatore (cognome e nome, codice fiscale, residenza, eventuale recapito telefonico) e se conosciuto, il nominativo del precedente occupante;
  - la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, la variazione o la cessazione dei locali o delle aree operative, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
  - in caso di dichiarazione di variazione, l'oggetto della variazione e la data di inizio delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
  - in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione (nuova residenza o domicilio utile al recapito del documento di riscossione);
  - in caso di dichiarazione di cessazione il/i nominativo/i del/i subentrante/i, qualora sia noto;
  - la data di presentazione della dichiarazione di attivazione del servizio, di variazione e di cessazione del servizio e la sottoscrizione.
5. La dichiarazione di inizio occupazione, la dichiarazione per variazione delle condizioni riferite ai dati precedentemente comunicati e per la cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree operative è redatta su modulo messo a disposizione del Comune. Il modulo appositamente predisposto riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta di cui al successivo, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio.
6. Le informazioni di cui al precedente punto sono reperibili dall'utente altresì sul sito internet del Comune gestore, in ogni caso l'utente può richiederne copia cartacea.

7. Il modulo della dichiarazione deve essere debitamente sottoscritto con firma autografa o digitale secondo la modalità di presentazione utilizzata dal contribuente, allegando fotocopia del documento d'identità.
8. La denuncia s'intende presentata se inviata a mezzo posta alla data di spedizione, se presentata tramite consegna allo sportello fisico alla data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta, mentre, se trasmessa in via telematica, alla data di inserimento nel sistema informativo del Comune o la data di invio se trasmessa tramite posta elettronica.
9. Per i soggetti che cessano l'occupazione dei locali ad uso domestico, ad uso non domestico e delle aree operative, l'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione nel termine sopra indicato di novanta (90 giorni). In caso di mancata dichiarazione nel termine utile stabilito dal presente regolamento l'obbligazione tributaria terminerà alla data in cui viene prodotta la dichiarazione di cessazione, salvo che l'obbligazione tributaria non sia già stata assolta dal subentrante.
10. Nel caso di utenze intestate a soggetti deceduti, al fine di semplificare gli oneri del contribuente, l'ufficio comunale può provvedere d'ufficio alla voltura dell'utenza in capo ad uno dei soggetti facenti parte del nucleo familiare già convivente del soggetto deceduto, prediligendo l'intestazione al coniuge superstite convivente rispetto agli altri componenti coobbligati.
11. Gli uffici comunali in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze commerciali, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
12. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione come disposto del presente regolamento. I contribuenti che abbiano già presentato la dichiarazione ai fini di precedenti sistemi tributari di prelievo (TARSU, TIA, TARES) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate.
13. Gli uffici comunali possono richiedere integrazioni e delucidazioni in merito alle informazioni già presenti sulle banche dati esistenti e/o assenti o non complete nelle nuove dichiarazioni.

## **Articolo 22**

### **Risposte alle dichiarazioni**

1. Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie sulla qualità del servizio e senza che tale adempimento abbia effetti sul rapporto tributario, ad ogni presentazione di dichiarazione (attivazione) di inizio, variazione e cessazione del servizio, l'Ufficio Tributi del Comune che si occupa dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con l'utente è tenuto a rispondere alle richieste in modo chiaro e comprensibile con risposta scritta. La risposta fornita non ha né valore né funzione di accertamento della posizione tributaria che rimane disciplinata nei tempi, nelle modalità e strumento giuridico tipizzato (avviso di accertamento), dalle vigenti disposizioni normative di riferimento e dalle ulteriori disposizioni del presente regolamento.
2. Il tempo di risposta alle richieste è di trenta (30) giorni lavorativi con decorrenza dalla data di ricevimento della dichiarazione dell'utente.
3. La risposta alla richiesta deve contenere:

- a) Il riferimento alla dichiarazione presentata per la richiesta di inizio, di variazione e di cessazione del servizio;
- b) Il codice utente e il codice di utenza (intestazione dell'utenza) per le richieste di inizio, di variazione e di cessazione del servizio;
- c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento, l'inizio del servizio, la variazione o la cessazione del servizio;
- d) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta.

### **Articolo 23 Riscossione**

1. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere regolamentari e tariffarie relative alla TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998 n. 360, a condizione che la stessa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui gli atti amministrativi si riferiscono. A tal fine, l'Ente, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, deve trasmettere, esclusivamente per via telematica, le succitate delibere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, inserendo il testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale.
2. Ai sensi dell'art. 15 bis, comma 15 ter del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, legge di conversione n. 58/2019, a decorrere dall'anno d'imposta 2020 i versamenti della TARI, la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base delle tariffe applicate per l'anno precedente. I versamenti, la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
3. Le scadenze dei versamenti e il numero di rate sono stabilite annualmente in sede di approvazione delle tariffe;
4. In presenza di una frequenza di riscossione annuale, è garantito all'utente l'emissione di almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale. Qualora il numero delle rate o la frequenza di invio dei documenti di riscossione siano maggiori, le scadenze dei termini per il pagamento delle singole rate sono fissate ad intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento.
5. Il documento di riscossione deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. Il termine di scadenza e la data di emissione devono essere chiaramente riportati nel documento di riscossione. Eventuali disguidi dovuti a ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all'utente. In tale caso, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi bonari tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio Comunale.
6. In sede di determinazione del saldo, salvo diversa disposizione, sono considerate le agevolazioni, le variazioni intervenute per l'anno di riferimento nonché gli eventuali importi versati a titolo di acconto.

7. Qualora la scadenza ricada nelle giornate non lavorative, di sabato o domenica, la stessa è da intendersi prorogata di diritto al primo giorno lavorativo successivo alla scadenza originaria.
8. Il Comune (gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti) provvede all'invio ai contribuenti, almeno una volta l'anno, del documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli articoli 4,5,6,7 e 8 del TITR, fatta salva la possibilità in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio dello stesso, comunque non superiore al bimestre. Al documento di riscossione sono allegati i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e dagli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nelle delibere ARERA n. 444/2019, n. 363/2021 e s.m.i. L'avviso di pagamento, in formato cartaceo è inviato per posta semplice o trasmesso tramite posta elettronica all'indirizzo comunicato dall'utente o disponibile su portale INIPEC.
9. Il versamento della TARI è effettuato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari o attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge (RID bancario o Pago Pa).
10. Il Comune (gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti) garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita del documento di riscossione. Qualora venga previsto una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.
11. Non si deve procedere al versamento in via ordinaria per somme inferiori ad euro 12,00 (dodici) per anno d'imposta. Tali disposizioni non si applicano alla tassa giornaliera di cui all'articolo 19 del presente Regolamento.
12. Nei modelli di pagamento devono essere indicate le informazioni di carattere generale, le informazioni sugli importi addebitati, sul calcolo delle tariffe, sui termini e modalità di pagamento, sul servizio e sui risultati ambientali ottenuti.
13. L'eventuale mancata ricezione del modello di pagamento non esime il contribuente dal versare la TARI. Rimane a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la determinazione della tassa rifiuti da liquidare.
14. Le variazioni in corso d'anno che influiscano sull'ammontare della tassa, possono essere conteggiate nel modello di pagamento riferito all'anno successivo o, su richiesta del contribuente, con emanazione di nuovo modello di pagamento in sostituzione del precedente.
15. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla

riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il nono comma dell'art. 30.

#### **Articolo 24** **Rateizzazione del pagamento ordinario**

1. Si rimanda a quanto dettagliatamente previsto nel Regolamento generale delle entrate (Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 29/03/2007).

#### **Articolo 25** **Modalità per l'ulteriore rateizzazione dei pagamenti**

1. Fermo restando il miglior trattamento eventualmente previsto dal Regolamento Comunale sulle Entrate è comunque garantita, previa specifica richiesta, la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate a:
  - a) utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
  - b) contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento.
2. La richiesta di ulteriore dilazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che s'intende rateizzare.
3. Al fine di evitare che il debito residuo si sommi al nuovo debito tributario, la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva al documento di riscossione.
4. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a 50 euro (cinquanta euro), fatta salva la possibilità per il Comune, nella sua veste di gestore delle tariffe e rapporto con gli utenti, di applicare condizioni migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate saranno maggiorate:
  - a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
  - b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa ovvero nella misura fissata dal Comune ai sensi dell'art.1, comma 165 della L.n.296/2006, nel Regolamento Comunale delle Entrate
6. In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente s'intende decaduto dal beneficio, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo, ai sensi della L. 160/2019, art.1, co. 792, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori, rimane la scadenza ordinaria deliberata dall'Ente, di cui all'articolo n. 29 del presente regolamento.
7. Nel caso di tardivi versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, Legge n. 212/2000.

## **Articolo 26**

### **Reclami e richieste scritte di informazioni**

1. Le disposizioni del presente articolo, concernono esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità di regolazione ARERA in tema di qualità del servizio e non disciplinano il rapporto d'imposta;
2. Per reclamo scritto si intende ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Comune (gestore delle tariffe e rapporti con l'utente), anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con quanto disposto da norme legislative in materia, provvedimenti amministrativi regionali o locali, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi;
3. Per richiesta di chiarimenti si intende ogni comunicazione scritta dell'utente con la quale si chiedono delucidazioni sui servizi;
4. Il modulo per il reclamo o richiesta di informazione scritti, scaricabile dalla home page del sito internet del Comune sul Portale della Trasparenza, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
  - a) Il recapito postale, di posta elettronica al quale inviare il reclamo o la richiesta di informazione;
  - b) i dati identificativi dell'utenza, l'indirizzo, il codice utenza e la reperibilità dell'utenza;
  - c) il nome e cognome, il codice fiscale dell'utente, il codice utente e la reperibilità;
  - d) la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo o richiede l'informazione;
  - e) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica ai quali indirizzare la risposta;
  - f) il servizio a cui si riferisce il reclamo o la richiesta di informazione (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti, raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade);
5. E' fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al gestore il reclamo o richiesta di informazione scritti senza utilizzare il modulo di cui al precedente comma, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori ivi riportati.
6. Gli operatori addetti al servizio telefonico o ai punti di contatto indicano all'utente le modalità per la presentazione dei reclami o richieste di informazione scritti;
7. Il gestore competente risponde ai reclami e richieste. Nella risposta il Comune indica i seguenti elementi minimi:
  - a) Il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni;
  - b) La valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dal/i riferimento/i normativi/o/i applicato/i;
  - c) La descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;

d) L'elenco dell'eventuale documentazione allegata;

8. Il Comune (gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti) per quanto di sua competenza adotta, criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata dall'utente, individuando come reclamo scritto tutti i casi in cui non sia possibile stabilirne la natura (richiesta di informazioni o reclamo).

## **Articolo 27**

### **Richieste di rettifiche degli importi addebitati e rimborsi**

1. Qualora l'utente avanzi richiesta scritta di rettifica lamentando l'inesattezza degli importi, già pagati, non corretti o rateizzati, intendendosi come tale ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Comune (gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti), anche in via telematica, il gestore provvede alla risposta entro sessanta (60) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta.
2. In ogni caso la richiesta di rettifica non può intendersi come denuncia di variazione del servizio, né tantomeno come contestazione giudiziale del documento di riscossione che va esercitata innanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria nei tempi e modi previsti dal D.Lgs. n. 546/92 e s.m.i.
3. Il modulo per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, disponibile presso i punti di contatto con l'utente, ovvero compilabile online, deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
  - a) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica d'invio della richiesta e il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale indirizzare eventuale risposta;
  - b) i dati identificativi dell'utenza, l'indirizzo, il codice utenza e la reperibilità dell'utenza;
  - c) il nome e cognome, il codice fiscale dell'utente, il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
  - d) la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo o richiede l'informazione;
  - e) l'oggetto del rilievo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
  - f) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati, qualora la richiesta sostanzi un rimborso di pagamenti già effettuati;
4. E' fatta salva la possibilità per l'utente di inviare la richiesta di rimborso senza l'utilizzo del modulo predisposto dal Comune, purché contenga almeno gli stessi campi obbligatori di cui al comma precedente.
5. Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie in tema di qualità del servizio, il Comune (gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti), è tenuto alla risposta motivata entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica di importi rateizzati ovvero di restituzione di somme già versate. La risposta va formulata in modo chiaro e comprensibile utilizzando la terminologia di uso comune e deve contenere:
  - a) il riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati e/o di rimborso dei pagamenti effettuati;
  - b) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;

- c) l'esito della verifica ed in particolare:
- la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
  - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
  - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.
6. Qualora l'utente indichi nella propria richiesta un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.
7. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
8. In ogni caso l'omessa risposta alla richiesta di restituzione di somme versate non può essere intesa come sua accettazione e la risposta di diniego assume la funzione di rifiuto espresso al richiesto rimborso, impugnabile entro sessanta (60) giorni dalla sua notifica innanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Sono fatte salve le regole tributarie per l'impugnazione del silenzio rifiuto.
9. Il Comune provvederà al rimborso entro centoottanta (180) giorni dalla presentazione della richiesta in ossequio al termine previsto dall'art.1, comma 161, della L. n.296/2006.
10. Il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
- a) autorizzazione del contribuente con detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile (compensazione);
  - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile sia successiva al termine di centoventi (120) giorni non consentendo il rispetto dello standard generale associato all'indicatore corrispondente in base alla determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica;
11. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, resta salva la facoltà del Comune (gestore dell'attività di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti) di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
12. Sulle somme effettivamente rimborsate e non compensate sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura nella misura prevista dall'art. 29, secondo il criterio dettato dal comma 165, dell'art. 1, della L. 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
13. Con riferimento ad ogni singolo periodo di imposta, non si procede al rimborso per debiti fino all'importo di euro 12,00 (dodici), comprensivo degli interessi.

## **Articolo 28**

### **IL Funzionario Responsabile**

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può:
  - a) inviare questionari al contribuente relativi a dati e notizie di carattere specifico;
  - b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - c) richiedere agli uffici pubblici competenti, ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie in esenzione da spese e diritti;
  - d) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa rifiuti, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

## **Articolo 29**

### **Interessi sulle somme a debito e a credito**

1. Sulle somme dovute a debito o a credito si applicano gli interessi al tasso annuo legale corrente, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Articolo 30**

### **Accertamento**

1. Ai sensi del comma 161, dell'articolo 1, della legge n. 296 del 2006, il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472, e successive modificazioni e della Legge 147/2013, articolo 1, cc. 695,696,697,698 e 699.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio saranno motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo sarà allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi conterranno, altresì, l'indicazione dell'ufficio comunale presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, gli avvisi di accertamento nonché i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni notificati dal 1° gennaio 2020 acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. I predetti atti conterranno, altresì:
  - a) l'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi negli stessi indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, riguardante l'esecuzione delle sanzioni;
  - b) l'indicazione che l'atto di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
  - c) l'indicazione del soggetto che decorsi i sessanta (60) giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione forzata delle somme richieste.
5. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile designato dal comune per la gestione del tributo.
6. Tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, non si procede all'accertamento o all'iscrizione a ruolo per crediti d'imposta fino all'importo di euro 12,00 (dodici), comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, con riferimento ad ogni periodo di imposta.
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica, qualora l'importo dovuto derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli artt. 13, 16 e 17 del citato D. Lgs. n. 472 del 1997 e s.m.i.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **Articolo 31** **Contenzioso ed istituti deflattivi**

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31/12/1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflattivi previsti dalla legislazione vigente.
3. Le disposizioni contenute nel D. Lgs. 218/1997, come modificato dall'art. 4-octies, del D.L. 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge n. 58/2019, trovano applicazione solo per la fattispecie caratterizzata dalla presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano, pertanto, dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.

## **Articolo 32**

### **Sanzioni**

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione amministrativa del 30%, ai sensi dall'articolo 13 del D. Lgs n. 471/1997 e s.m.i.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. Il termine di presentazione a cui fare riferimento per l'applicazione di sanzioni ed interessi per omessa presentazione di dichiarazione o infedele dichiarazione è quello stabilito dalla legge 147/2013, articolo 1 commi 684 e 685, del 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.
6. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare dell'imposta deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
8. Resta salva la facoltà di deliberare circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.
9. Per quanto diversamente e non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nei decreti legislativi del 18 dicembre 1997 e s.m.i., nn. 471, 472 e 473 e alla legge del 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

## **Articolo 33**

### **Riscossione coattiva**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, per l'attività di riscossione coattiva, si applicano le disposizioni contenute nei commi 792 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.
2. La riscossione coattiva può essere eseguita dal Comune in forma diretta o affidata:
  - a. ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5, dell'articolo 52 del D. Lgs 446/97;
  - b. al soggetto preposto alla riscossione nazionale Agenzia delle Entrate-Riscossione, secondo le disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. 193/2016, convertito, con modificazione dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, e s.m.i.

sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 della citata legge 160/2019.

3. Relativamente ai provvedimenti notificati entro il 31/12/2019, le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli avvisi di accertamento e salvo che non sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 /4/ 1910 n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente. Ai sensi del comma 163 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
4. Tenuto conto dei relativi costi, non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni ed interessi, risulti, per ciascuna annualità, inferiore o pari ad euro dodici (12,00).
5. Se l'importo del credito supera detto limite, la riscossione coattiva è consentita per l'intero ammontare.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento, per almeno un biennio, relativi al medesimo tributo.

#### **Articolo 34**

##### **Rateizzazione dei pagamenti a seguito di notifica di atti impositivi**

1. Si rimanda a quanto dettagliatamente previsto nel Regolamento generale delle entrate.

#### **Articolo 35**

##### **Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento approvato dall'organo Consiliare, entra in vigore il 1° gennaio 2023 e viene inserito telematicamente, entro il termine perentorio del 14 ottobre, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro la data del 28 ottobre.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Il regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale successivamente emanata.
4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente, delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.

#### **Articolo 36**

##### **Rinvio dinamico**

1. Per quanto diversamente e non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 639, 641 e successivi, della Legge 147 del 27/12/2013, nel D. Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 116/2019, nell'articolo 1, commi da 161 a 171, della legge 27/12/2006 n. 296, nel decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, artt. 52, 53, e successive modificazioni ed integrazioni, nei decreti legislativi n.n. 471, 472, e 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nella legge 27/07/2000 n. 212,

recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, nella legge 160/2019, art. 1, comma 792 e successivi, ed alle eventuali ulteriori disposizioni legislative emanate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

### **Articolo 37** **Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.

#### **Il presente regolamento:**

-è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 27/04/2023 e pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 03/05/2023.

È pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente.

È entrato in vigore il 01/01/2023

#### **MODIFICATO CON:**

- CC N. 63 del 28/11/2024 (art. 15 lettera d), comma 1 sub b)
- CC N. 11 del 20/02/2025 (art. 15 lett. d) e art. 9 comma 9)
- CC n. 23 del 28/04/2025 (art. 15 lett. d)